



**COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE**
Servizio Finanziario - Tributi

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 42 DEL 30
GIUGNO 1994 E MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
14 DEL 17.02.2011, N. 33 DEL 27.06.2016 E N. 16 DEL 12.03.2018.

COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE
PROVINCIA DI
PORDENONE



EMAS
Gestione ambientale verificata
Reg. N° IT-000639

INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE pag. 1
- ART. 4 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE GENERALE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
- ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI
- ART. 6 - QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI
- ART.6 BIS – DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'
- ART. 6TER – CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

- ART. 7 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART. 8 - SOGGETTO PASSIVO
- ART. 9 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI
- ART. 10 - PUBBLICITÀ ORDINARIA E MODALITÀ DI COMMISURAZIONE
- ART. 11 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI
- ART. 12 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
- ART. 13 - PUBBLICITÀ VARIA
- ART. 14 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
- ART. 15 - ESENZIONE DALL'IMPOSTA

CAPO III

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 17 - ANTICIPATA RIMOZIONE
- ART. 18 - MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO
- ART. 19 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE E TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
- ART. 20 - OBBLIGHI DEL TITOLARE
- ART. 22 - VIGILANZA E CONTROLLO
- ART. 23 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI
- ART. 24 - SPAZI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI O DI PROPRIETÀ COMUNALE

- ART. 25 - PUBBLICITÀ FONICA
- ART. 25 BIS – PUBBLICITA' EFFETTUATA ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- ART. 26 - DIVIETI E LIMITAZIONI

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 27 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 28 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 29 - RIDUZIONI DEL DIRITTO
ART. 30 - ESENZIONI DAL DIRITTO
ART. 31 - MODALITÀ PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 31 BIS – POSTAZIONE PER MANIFESTI DI DIMENSIONE 6 METRI X 2 METRI

**CAPO V
SANZIONI**

ART. 32 - RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO
ART. 33 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
ART. 34 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

**CAPO VI
MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO**

ART. 35 – DICHIARAZIONE
ART. 36 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

**CAPO VII
LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN GENERALE**

ART. 37 - GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 38 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
ART. 39 - DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 40 - CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE
ART. 41 - INCOMPATIBILITÀ ISCRIZIONE ALL'ALBO CONCESSIONARI
ART. 42 - DECADENZA DEL CONCESSIONARIO
ART. 43 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

**CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART. 44 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 45 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 1994
ART. 46 - NORME FINALI

Allegato “a”

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento che entra in vigore dall' 1. 1.1995, disciplina nell'ambito del territorio del Comune di Prata di Pordenone l'imposta comunale della pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
2. Con l'entrata in vigore del D. lgs. n. 507/93 sono abrogate le disposizioni del D.P.R. del 26.10.1972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al D. lgs. citato.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959 n. 132 (norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti impianti e materiale rotabile di pertinenza delle ferrovie dello Stato) e nell'art. 10 della legge 5.12.1986 n. 856 (le scritte sui container indicanti il nome del proprietario o dell'utilizzatore non costituiscono oggetto per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al D.P.R. 639/72).

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto di favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Prata di Pordenone, ai sensi dell'art. 2 del D. lgs. n. 507/93 è da considerarsi appartenente alla classe V° in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 4 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura del suddetto piano, che comprende comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:
 - a) il piano deve tener conto dell'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - b) il piano deve tener conto della domanda di spazi pubblicitari attuale e potenziale, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
 - c) la stesura del piano, dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 D. lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 465), al regolamento di polizia municipale e traffico e prevedere anche le deroghe da applicare nell'ambito del centro abitato così come determinate dal codice della strada, dando le indicazioni tecniche in merito al posizionamento, alle dimensioni ed alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi e non.
 - d) il piano sarà redatto a cura dei competenti uffici comunali di concerto con il servizio Tributi ed il Comando Polizia Municipale e sarà allegato al presente Regolamento di cui farà parte integrante.

2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) nel piano saranno stabiliti appropriati indici di affollamento degli impianti sul territorio.
3. Il piano verrà adottato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento con delibera di Consiglio.

ART. 5 TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, le caratteristiche tecniche (colore formato ecc.), in assenza del piano generale di cui al precedente art. 4, saranno determinate dal Settore Urbanistica di concerto con il Servizio Tributi, salvo quanto previsto da altri regolamenti comunali.

ART. 6 QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI

1. Considerato che l'installazione degli impianti pubblicitari sarà regolata dal Piano Generale secondo i criteri determinati dal precedente art. 4, la ripartizione degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D. lgs. 507/93 è così determinata:

- a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale nella misura complessiva del 15% dei fogli disponibili.
- b) per le affissioni di natura commerciale le rimanenti place di proprietà comunale nella misura complessiva dell'85%.
- c) per le affissioni dirette da parte dei privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio il 10% di fogli oltre quelli previsti per il servizio comunale delle pubbliche affissioni.

2. Per la quantificazione numerica di tutte le altre fattispecie pubblicitarie si rimanda al piano generale degli impianti.

ART. 6 BIS DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica.

2. Su statue, monumenti e fontane monumentali, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli art. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992. n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.lgs. 30 aprile 1992. n. 285, modificato dall'art. 13 del D.lgs. 10 settembre 1993. n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo I capo I titolo II del regolamento emanato con il D.lgs. 16 dicembre 1992 n. 495.

5. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui agli art. 32 e ss.

ART. 6 ter
CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicem1992, n. 495.
3. Non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari se impediscono le attività manutentive di carattere ordinario sia su strade comunali che Provinciali, in particolare se la presenza di mezzi pubblicitari ripetuti a breve distanza creano delle criticità sulle attività di taglio erba con macchine operatrici, descespugliamenti e pulizie varie, oltre che rappresentare potenziali rischi sulla sicurezza degli utenti in transito data, spesso, la loro posizione precaria.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 7
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
(art. 5 D. lgs.)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del D. lgs. n. 507/93.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 8
SOGGETTO PASSIVO
(art. 6 D. lgs.)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento; in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 9
TARIFFE E MAGGIORAZIONI
(art. 3 D. lgs.)

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D. lgs. n. 507/93, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e le eventuali maggiorazioni sono deliberate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno di anno.
2. Per la 1° applicazione del D. lgs. n. 507/93, le tariffe per l'anno 1994 di cui all'allegato "A" del presente regolamento, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono state deliberate dalla Giunta Municipale, nei termini di cui all'art. 36 c. 2 del D. lgs. con atto n. 74 del 23.02.1994.
3. Le fattispecie pubblicitarie imponibili sono quelle tariffe stabilite dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del D. lgs. n. 507/93, mentre le riduzioni e le esenzioni applicabili sono quelle previste rispettivamente dagli articoli 16 e 17 dello stesso Decreto.

ART. 10
PUBBLICITÀ ORDINARIA E MODALITÀ DI COMMISURAZIONE
(artt. 7 e 12 D. lgs.)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è compreso il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si dà luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette:
 - a) bifacciali: l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità;
 - b) polifacciali: l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierini e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
8. Per le fattispecie che abbiano durata superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
9. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal c. 7.
Le locandine devono essere preventivamente autorizzate mediante apposizione del timbro ad olio su ogni singolo mezzo a comprova dell'avvenuto pagamento.
10. Per la superficie di cui ai commi precedenti compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

11. Qualora la pubblicità ordinaria annuale e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART. 11
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI
(art. 13 D. lgs. 507)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 del D. lgs. 507/93 (art. 11 c. 2 reg.); per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 11 c. 10 del presente regolamento.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa, per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

7. La pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli speciali previsti dall'art. 54 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della Strada) e dell'art. 203 del D.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e simili è ammessa fino a 48 ore, previa dichiarazione all'ufficio tributi, e ad essi verrà applicata l'imposta così come previsto dal comma 1 del presente articolo.

8. I veicoli previsti dal precedente comma, qualora sostino per un periodo superiore alle 48 ore devono richiedere autorizzazione all'ente proprietario della strada (ai sensi dell'art. 47 del Codice della Strada), altrimenti la pubblicità deve essere rimossa o coperta in modo tale da renderla inefficace. Chi effettua pubblicità visiva con l'utilizzo di veicoli deve presentare un'apposita dichiarazione.

Comma 9 – La violazione delle prescritte disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24 del D.lgs. 507/1993. (1)

(1) (commi da 7 a 9 modificati con delibera consiliare n. 14 del 17.02.2011)

ART. 12
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON
PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
(art. 14 D. lgs. 507)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la

sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

2. Per la pubblicità di cui al c. 1 durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi o dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

5. Qualora la pubblicità di cui al c. 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

ART. 13 PUBBLICITÀ VARIA (art. 15 D. lgs. 507)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade e piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria (art. 10 reg.).

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalle tariffe di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

5. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista per le fattispecie di cui al precedente c. 2, in base alle tariffe dell'allegato "A".

ART. 14 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16 D. lgs. 507)

1. Per la pubblicità

a) effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque organizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

c) relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza è prevista:

- l'esenzione, per qualunque durata di esposizione, fino a n. 50 manifesti senza sponsor commerciale;

- esenzione, per qualunque durata di esposizione, fino a n. 20 manifesti se con sponsor commerciale;

2. Per quantitativi maggiori è prevista la riduzione del 50% della tariffa dell'imposta sul totale dei manifesti.

3. Nei casi previsti dal comma precedente le locandine devono essere preventivamente autorizzate mediante apposizione del timbro ad olio su ogni singolo mezzo.

ART. 15
ESENZIONI DALL'IMPOSTA
(art. 17 D. lgs. 507)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. Per quanto riguarda quest'ultima categoria, se vengono affissi da privati su un immobile di proprietà o relative pertinenze, è necessaria una dichiarazione da presentare all'ufficio tributi contenente l'indicazione dell'ubicazione, delle dimensioni e del periodo di esposizione (che non può essere superiore ad un anno e rinnovabile); se invece riportano il nome di un'agenzia immobiliare o altra attività di intermediazione e hanno una superficie superiore al quarto di metro quadro devono essere autorizzati con specifico atto;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui al precedente art. 11 ;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.lgs. n. 460/1997 le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del citato Decreto sono esentate dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Per beneficiare dell'esenzione i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione al Comune di idonea comunicazione attestante la natura di ONLUS.

CAPO III
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 16

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle norme del Codice della Strada.

2. In via generale si statuisce che il Comune di Prata di Pordenone in attesa della stesura del Piano Generale degli impianti, si avvale di volta in volta, previo parere dei competenti organi tecnici, della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, secondo quanto previsto dall'art. 23 del codice della strada, e dagli art. 48 - 50 e 51 del regolamento di esecuzione del codice della strada, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

3. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria e l'autorizzazione all'installazione si procederà secondo il seguente iter:

- se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;

- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:

a) domanda in bollo, indirizzata al Sindaco del Comune di Prata di Pordenone, a mezzo apposito modello messo a disposizione dal Servizio Tributi, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo stesso viene installato;

b) bozzetto riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche o foto, preferibilmente a colori, del mezzo;

c) documentazione fotografica del luogo in cui verrà esposto il mezzo dell'ambiente circostante;

d) autodichiarazione, solo per targhe superiori al mezzo metro quadrato, del soggetto che richiede la pubblicità o suo delegato in caso di mandato a ditta specializzata nel settore, redatta ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto (cartello, insegna o altro mezzo pubblicitario) che s'intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;

e) planimetria scala 1:200 in duplice copia, ove sono riportati i dati catastali, la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione, indicando la distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali, dalle intersezioni, dal punto di tangenza delle curve, dei raccordi verticali concavi e convessi;

f) sono esenti dalla presentazione della planimetria, le targhe ad uso professionale, comprese quelle relative alla pubblicità sanitaria, per le quali basterà riportare nella domanda solo i dati catastali. Sono altresì esenti gli striscioni se prenotati ed installati nelle apposite zone individuate ed autorizzate dai competenti uffici;

g) è vietato l'uso del colore rosso, che deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario;

4. La domanda dovrà essere inoltrata al Servizio Tributi che ne curerà l'iter esecutivo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria;

5. Sarà di competenza del Settore Urbanistica - Edilizia Privata, ai sensi di quanto previsto dalle normative regionali vigenti, il rilascio dell'autorizzazione edilizia per l'installazione del mezzo pubblicitario, compreso il parere relativo all'impatto ambientale.

6. Sarà di competenza del Comando di Polizia Municipale il parere di conformità alle disposizioni del Codice della Strada e le deroghe di cui al precedente comma 2.

7. Per le autorizzazioni relative alla pubblicità sanitaria e sanitaria ausiliaria si applicherà la normativa prevista dalla legge n. 175 del 5.2.1992.

7 bis. La durata dell'autorizzazione è di tre anni ed è rinnovabile.

8. Non si fa luogo al rilascio di una nuova autorizzazione, per i mezzi fino a mezzo metro quadrato, nei casi di variazione di sede, nell'ambito del Comune, se il mezzo pubblicitario e le dimensioni rimangono invariate e non sia altresì variata la ragione sociale. Il soggetto passivo della pubblicità avrà però l'obbligo di comunicare al Servizio Tributi, in carta semplice, la variazione d'indirizzo.

9. L'autorizzazione è necessaria anche per la pubblicità esente dall'imposta.

10. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

- b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
11. Le autorizzazioni sono sempre rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

ART. 17 ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso, avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 33 e 34 del presente Regolamento.

ART. 18 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di forme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

ART. 19 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE E TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. La Giunta Comunale può deliberare un canone di concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione e destinati alla commercializzazione della stessa.

2. Per tutti i mezzi pubblicitari installati su beni appartenenti al demanio comunale è dovuta la tassa occupazione per gli spazi ed aree pubbliche nei termini stabiliti dall'apposito Regolamento Comunale.

ART. 20 OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla motivazione nel caso di decadenza e revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;

e) è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51, comma 9, del codice della strada di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 21 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, con esclusione della pubblicità temporanea, dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

a) Amministrazione rilasciante;

b) soggetto titolare;

c) numero dell'autorizzazione;

d) progressiva chilometrica del punto di installazione, nelle strade non comunali;

e) data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 22 VIGILANZA E CONTROLLO

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi Enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. E' attribuita alla direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle Finanze la funzione di Vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.

4. Ai fini di cui sopra il Comune è tenuto ad inviare entro 30 giorni dalla loro adozione le delibere di approvazione del regolamento e delle tariffe.

ART. 23 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

1. Il Comune di Prata di Pordenone decide di destinare il 10 per cento pari a ventitre fogli a spazi privati per le affissioni, oltre quelli previsti per il pubblico servizio.

2. Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici.

3. Gli spazi privati verranno assegnati con delibera di Giunta, a seguito di istanza di ditta o società diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

4. L'offerta non deve necessariamente tradursi in una quantificazione monetaria, invero potendo la stessa essere formata ad esempio da offerte di infrastrutture, fermo restando la corresponsione del canone deliberato dalla Giunta Comunale.

5. In caso di più richieste pervenute da ditte o società la Giunta Comunale, verificate le proposte formulate ha facoltà di scegliere quella più conveniente in rapporto alle esigenze del Comune.

6. Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.

7. I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal Servizio Tributario.

ART. 24 SPAZI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI O DI PROPRIETÀ COMUNALE

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici privati, previo consenso dei rispettivi proprietari ed entro il perimetro del centro abitato sui muri dei sottopassi ove non siano di disturbo o possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale (cfr. art. 23 D.P.R. 495/92).

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili di cui ai commi precedenti che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

ART. 25 PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità sonora è vietata. È consentito l'annuncio di manifestazioni culturali, sportive, politiche e sindacali limitatamente al giorno della manifestazione o iniziativa ed in quello

precedente, previa autorizzazione del Sindaco che disciplinerà anche l'orario in cui la stessa potrà essere attuata.

2. La domanda, in bollo, per il rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentata al Servizio tributi almeno 10 giorni prima della manifestazione.

ART. 25 BIS

PUBBLICITA' EFFETTUATA ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La pubblicità, in qualunque modo realizzata, da associazioni sportive dilettantistiche e da quelle costituite in società di capitali senza scopo di lucro rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 300 posti è esente dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

2. Al fine di favorire la sponsorizzazione delle associazioni sportive, l'amministrazione comunale può concedere alla stessa che ha in concessione l'uso di un impianto sportivo di proprietà comunale, il diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica o di altro tipo, conseguente alla sponsorizzazione, all'interno dell'impianto assegnato e nell'area ad esso pertinenti.

3. Nei casi di cui al comma precedente, in conseguenza dell'affidamento della gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale al concessionario, sino alla concorrenza della messa in opera di 10 cartelloni pubblicitari di sponsor della società sportiva, non è dovuto corrispondere nessun onere; oltre il decimo cartellone pubblicitario il concessionario corrisponderà un importo forfetario di € 20,00 per ciascun cartellone a prescindere dalle dimensioni dello stesso.

4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fare una dichiarazione dei mezzi pubblicitari esposti all'interno degli impianti sportivi e nell'area ad esso pertinenti compilando l'apposita modulistica a disposizione presso l'ufficio tributi.

5. La pubblicità effettuata da soggetti commerciali non sponsorizzanti i soggetti di cui al comma 1, devono rispettare le regole generali descritte negli articoli precedenti.

ART. 26

DIVIETI E LIMITAZIONI

1. E' vietato, per ragioni di igiene e per motivi di decoro urbano, il lancio di volantini e l'apposizione di essi sulle automobili.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 27

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(art. 18 D. lgs.)

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio obbligatorio e di esclusiva competenza Comunale.

2. I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano a manifesti ed avvisi e fotografie di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune in appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio e contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e ove previsto ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nella misura stabilita dal regolamento.

3. E' consentita l'affissione diretta da parte degli interessati in spazi di loro pertinenza, previo atto di concessione deliberato dalla Giunta Municipale.

4. Tutto il materiale di affissione deve essere preventivamente autorizzato mediante apposizione del timbro ad olio su ogni singolo mezzo a comprova dell'avvenuto pagamento.

5. Il predetto materiale, non esposto secondo le modalità di cui al comma suddetto, sarà considerato abusivo e come tale soggetto alle sanzioni stabilite dal successivo art. 34.
6. La superficie degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni del Comune di Prata di Pordenone è conforme alla misura minima di fogli prevista dal D. lgs. 507/93 (192 fogli).

ART. 28
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(art. 19 D. lgs.)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 e per i periodi di seguito indicati è quella stabilita dalle tariffe allegate al presente regolamento. 3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 33 del regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART. 29
RIDUZIONE DEL DIRITTO
(art. 19 D. lgs.)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi successivo art. 30;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o con la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 30
ESENZIONI DAL DIRITTO
(art. 21 D. lgs.)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti affissi dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del D.lgs n. 460/1997 (se riferiti esclusivamente alla loro attività).
2. Non si fa luogo alla riscossione dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni per importi inferiori ad € 12,00.

ART. 31
MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(art. 22 D. lgs.)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco ogni spesa all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti. Il materiale da esporre deve essere consegnato entro l'orario di apertura al pubblico del giorno antecedente a quello fissato per l'affissione.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro sette giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 6 bis. Le richieste plurime che fissano campagne pubblicitarie per più mesi vengono autorizzate solo per periodi compresi nei tre mesi successivi alla richiesta e il pagamento dei diritti deve avvenire contestualmente alla conferma della disponibilità.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di L. 50.000.= per ciascuna commissione, tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori, nei casi di appalto del servizio, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
11. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
12. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 31 BIS

POSTAZIONE PER MANIFESTI DI DIMENSIONE 6 METRI PER 2 METRI

1. Le postazioni dedicate all'affissione dei manifesti di dimensione 6 metri x 2 metri sono riservate alle iniziative organizzate, promosse o patrocinate dal Comune e per quelle organizzate dalle associazioni che hanno sede nel territorio comunale.
2. La prenotazione delle postazioni deve essere fatta con richiesta scritta da inviare all'ufficio tributi.
3. Le tariffe applicate e le riduzioni sono le stesse previste nei precedenti articoli.
4. Nei casi in cui le associazioni provvedano in proprio all'affissione dei manifesti hanno diritto ad un'ulteriore riduzione della tariffa del 20%.
5. Nel corso dell'anno solare viene riconosciuta l'esenzione per n. 1 postazione ad ogni associazione richiedente.
6. Le postazioni per l'affissione di manifesti sono ubicate nei seguenti punti:
 - Ghirano piazza Mazzini
 - Puja tra via Principe Umberto e via Cavour (zona monumento)
 - Villanova p.zza Papa Luciani (bifacciale)
 - Prata di Sopra via San Simone (piazzetta del plesso scolastico)
 - Prata di Sotto via Roma (a fianco della Cipa)
7. Il Comune si riserva di individuare altre aree anche di esposizione temporanea.

RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO V SANZIONI

ART. 32 RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO (art. 10 D. lgs.)

1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Nel caso in cui il Servizio è dato in concessione tali obblighi sono di competenza del concessionario.

ART. 33 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI (art. 23 D. lgs.)

1. Per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 D. lgs. 507/93, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione amministrativa del 100 per cento, con un minimo di € 51,64.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta o del diritto dovuto.
3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella in cui al comma 1, una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
4. Le sanzioni indicate nei commi precedenti sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni) interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti e della sanzione.

5. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sanzioni si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 34
SANZIONI AMMINISTRATIVE
(art. 24 D. lgs)

1. Il Comune è tenuto a vigilare, attraverso gli organi di polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. L'entità della somma prevista dal precedente comma sarà determinata dal Sindaco, con propria ordinanza.

4. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'articolo 10 del D. lgs 507/93.

5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 5.

CAPO VI
MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 35
DICHIARAZIONE
(art. 8 D. lgs.)

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 8 del Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui all'articolo 10 commi 7, 8, 9, e artt. 11 e 12 commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 36 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO (art. 9 D. lgs.)

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 10, commi 7 e 9, 11 e 12 commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3. Il Comune per particolari esigenze organizzative consentirà il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve esser formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del codice civile.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO VII

LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN GENERALE

ART. 37

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidarlo in concessione.
2. Qualora la gestione sia affidata in concessione, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese correnti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 38 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.
2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio deve essere versato alla Tesoreria Comunale a scadenze trimestrali posticipate, entro il giorno 15 del mese successivo fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

ART. 39 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.
2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

ART. 40 CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE (art. 28 D. lgs.)

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D. lgs. 507/1993 viene effettuato in conformità all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'onere, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D. lgs. 507/1993 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33 del D. lgs.

507/1993. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito.

3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministro delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; l'omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d).

5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni con esclusione della possibilità di rinnovo.

6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito sono determinati dal comune con apposita convenzione.

ART. 41 INCOMPATIBILITÀ ISCRIZIONE ALL'ALBO CONCESSIONARI

1. Per quanto concerne le incompatibilità relative alla iscrizione all'albo dei concessionari si fa riferimento a quelle previste dall'art. 29 del D. lgs. n. 507/93.

ART. 42 DECADENZA DEL CONCESSIONARIO (art. 30 D. lgs.)

1. Il concessionario incorre nella decadenza per i seguenti motivi:

a) per non aver prestato o adeguato la cauzione prevista dal c. 4 dell'art. 31 del D. lgs. (cauzione pari all'ammontare del minimo garantito o in mancanza delle riscossioni dell'anno precedente).

b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze.

c) per continuate irregolarità o reiterati abusi connessi nella conduzione del servizio.

d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal c. 4 dell'art. 28 del D. lgs. 507/1993.

e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità prevista dall'art. 33 del D. lgs.

f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi.

g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 29 del D. lgs.

2. La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze ed è pronunciata previa contestazione degli addebiti, con Decreto del Ministro delle Finanze, sentito, ove occorre, il Prefetto.

3. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

ART. 43 DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 29 del D. lgs.

2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.
4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982 n. 348 il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente.
5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 44 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. In caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al c. 1 spettano al concessionario.

ART. 45 CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 1994

1. Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - n. 1 del 15.1.1994 per l'anno 1994 nulla è innovato, rispetto ai dettami dell'abrogata normativa, in merito alle modalità di liquidazione del tributo e tenuta della contabilità.
2. Una volta emanati i Decreti Ministeriali e resosi certa la data di entrata in vigore della nuova disciplina, le modalità di liquidazione del tributo risulteranno quelle esplicitate all'articolo 31 del presente regolamento.

ART. 46 NORME FINALI

1. Per la prima applicazione del D. lgs. 507/93 il Comune deve liberare il regolamento entro il 30 giugno 1994 e le tariffe entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità è differito al 31 marzo 1994.
2. Il Comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati all'entrata in vigore del D. lgs. 507/93, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento e del piano generale.
3. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. n. 639/72, debbono essere notificati nel termine di scadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.
4. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del D. lgs. 507/93.

5. Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.

6. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme è abrogato il previgente "Regolamento del Comune per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del D. lgs. 507/93, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.